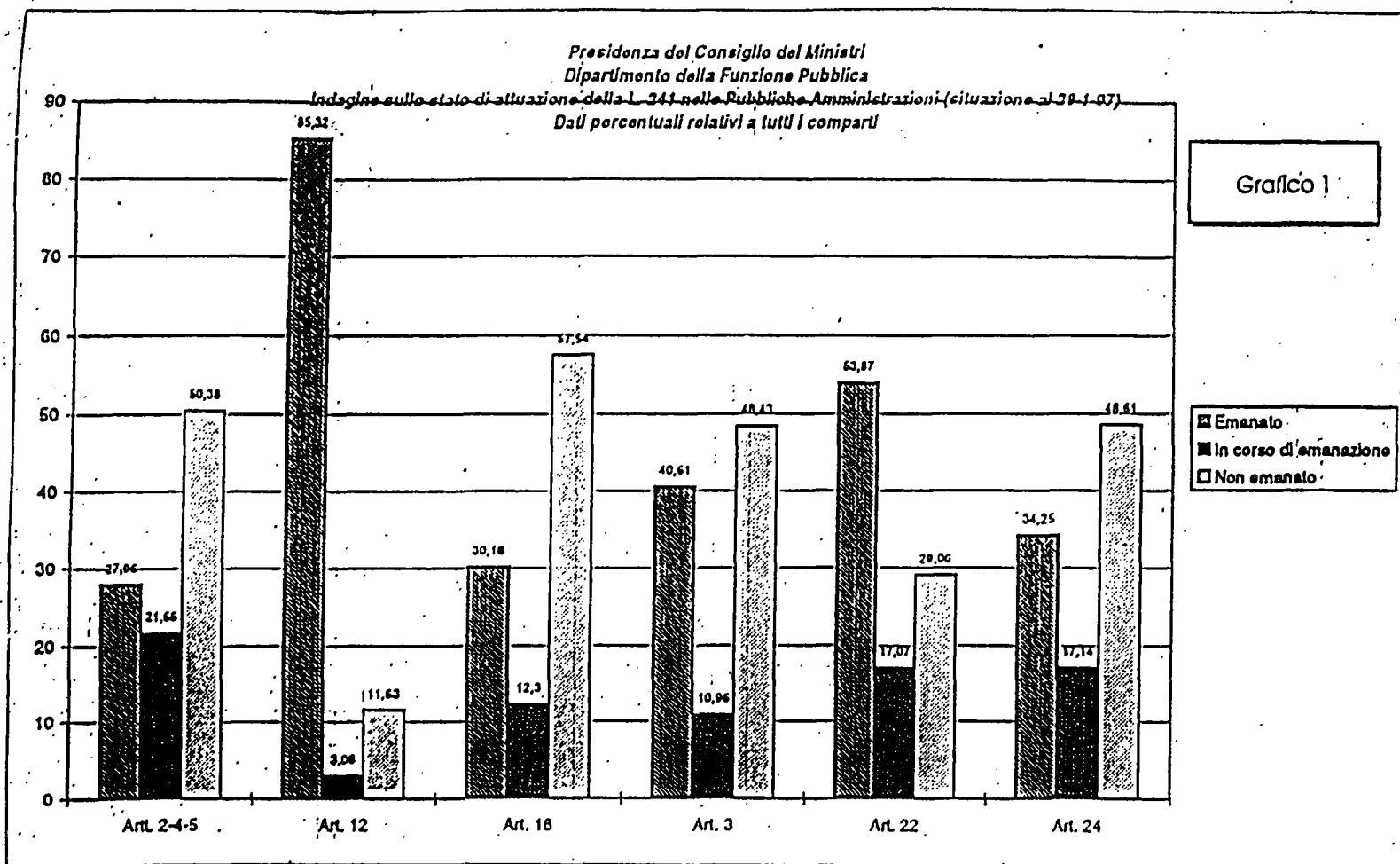


Grafico 1



Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Art. 2, 4 e 5)

Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)

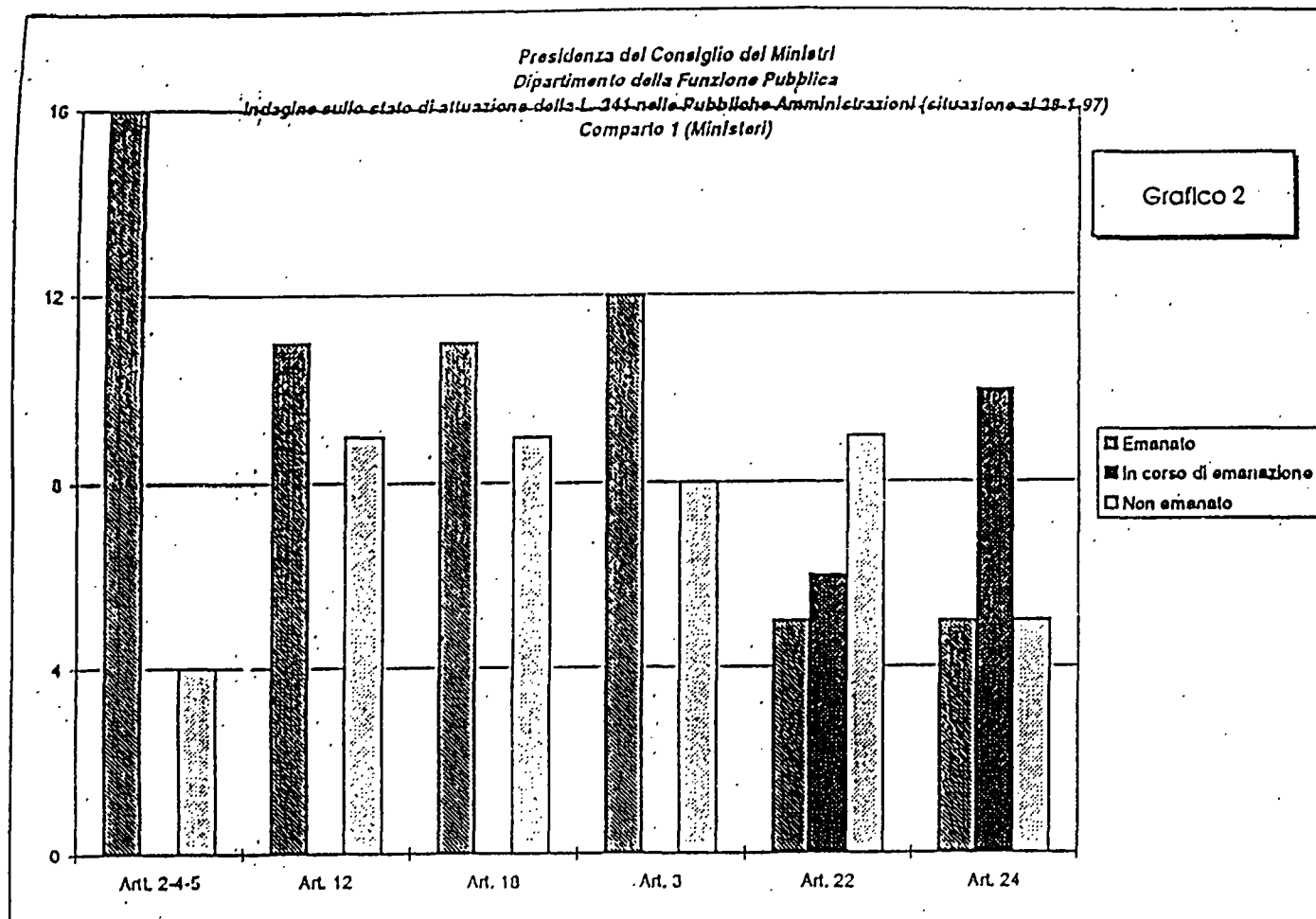
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)

Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art. 3, L. n. 15/68)

Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)

Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art. 24)

Fonte: Servizio Statistico



Individuazione del responsabile del procedimento e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2, 4 e 5)

Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)

Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)

Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art. 3, L. n. 15/68)

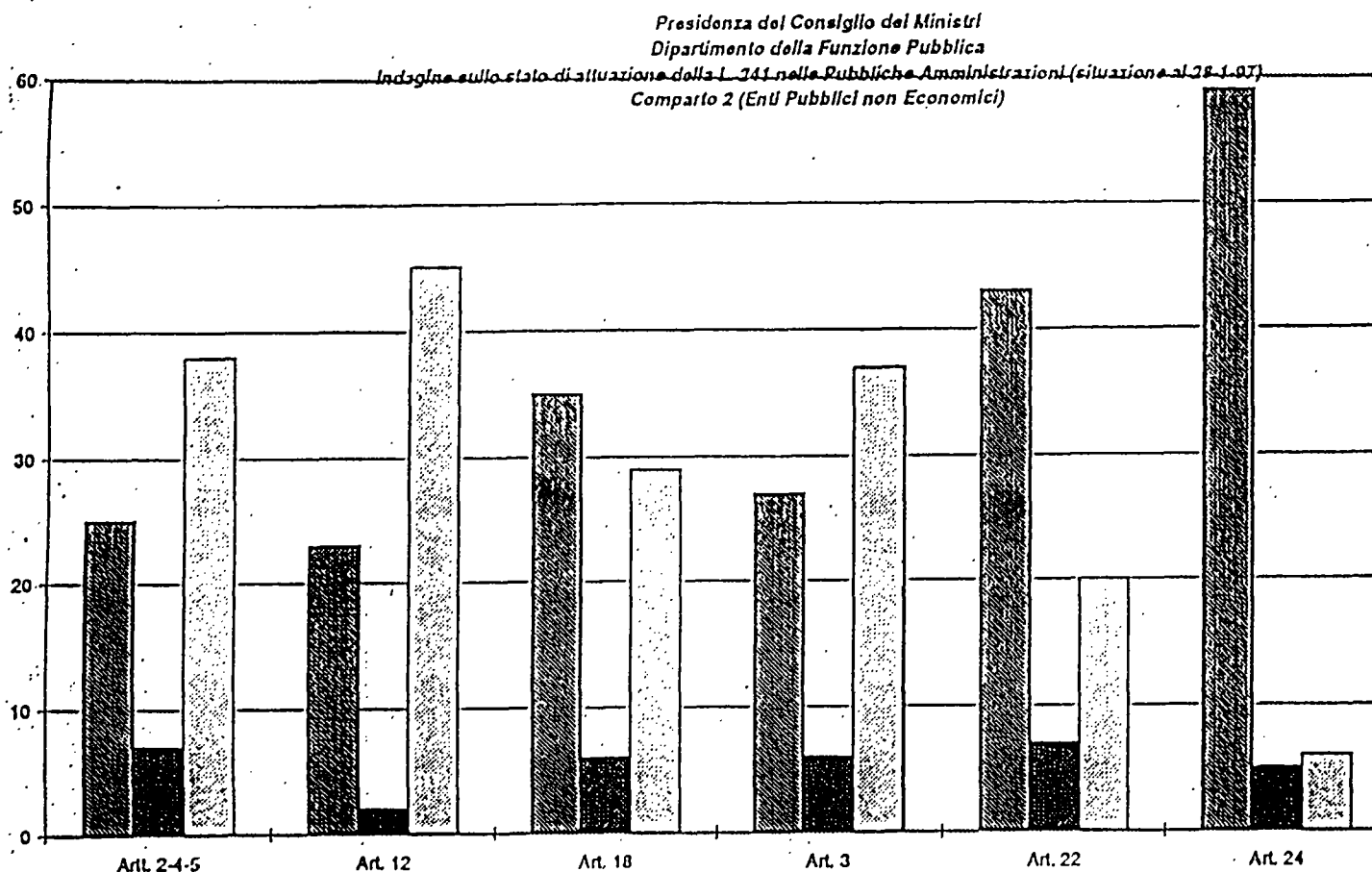
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)

Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art. 24)

Fonte: Servizio Statistico

Grafico 3

■ Emanato
■ In corso di emanazione
□ Non emanato



Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2, 4 e 5)

Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)

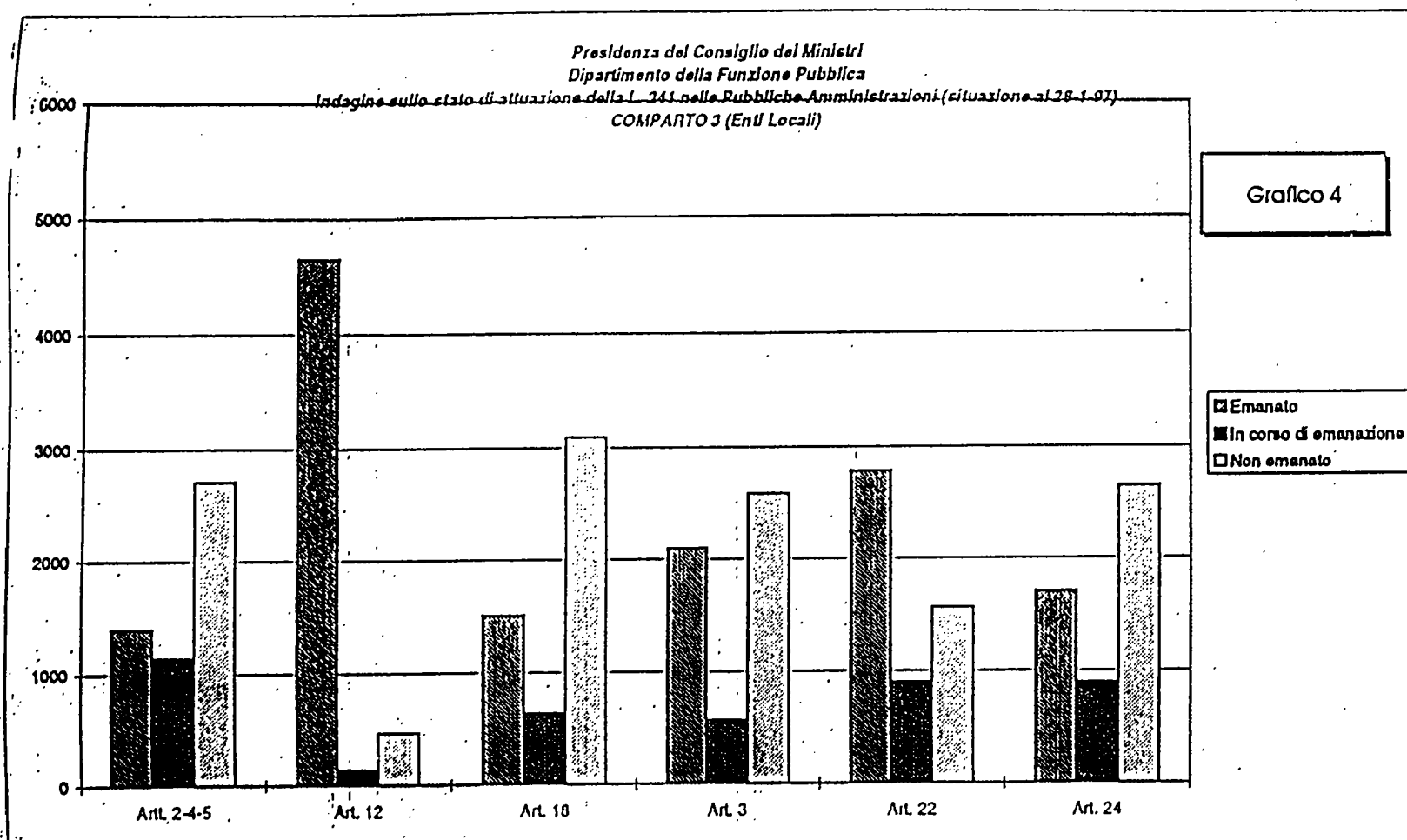
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)

Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art. 3, L. n. 15/68)

Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)

Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art. 24)

Fonte: Servizio Statistico



Individuazione del responsabile del procedimento e fissazione dei termini di conclusione (Art. 2, 4 e 5)

Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)

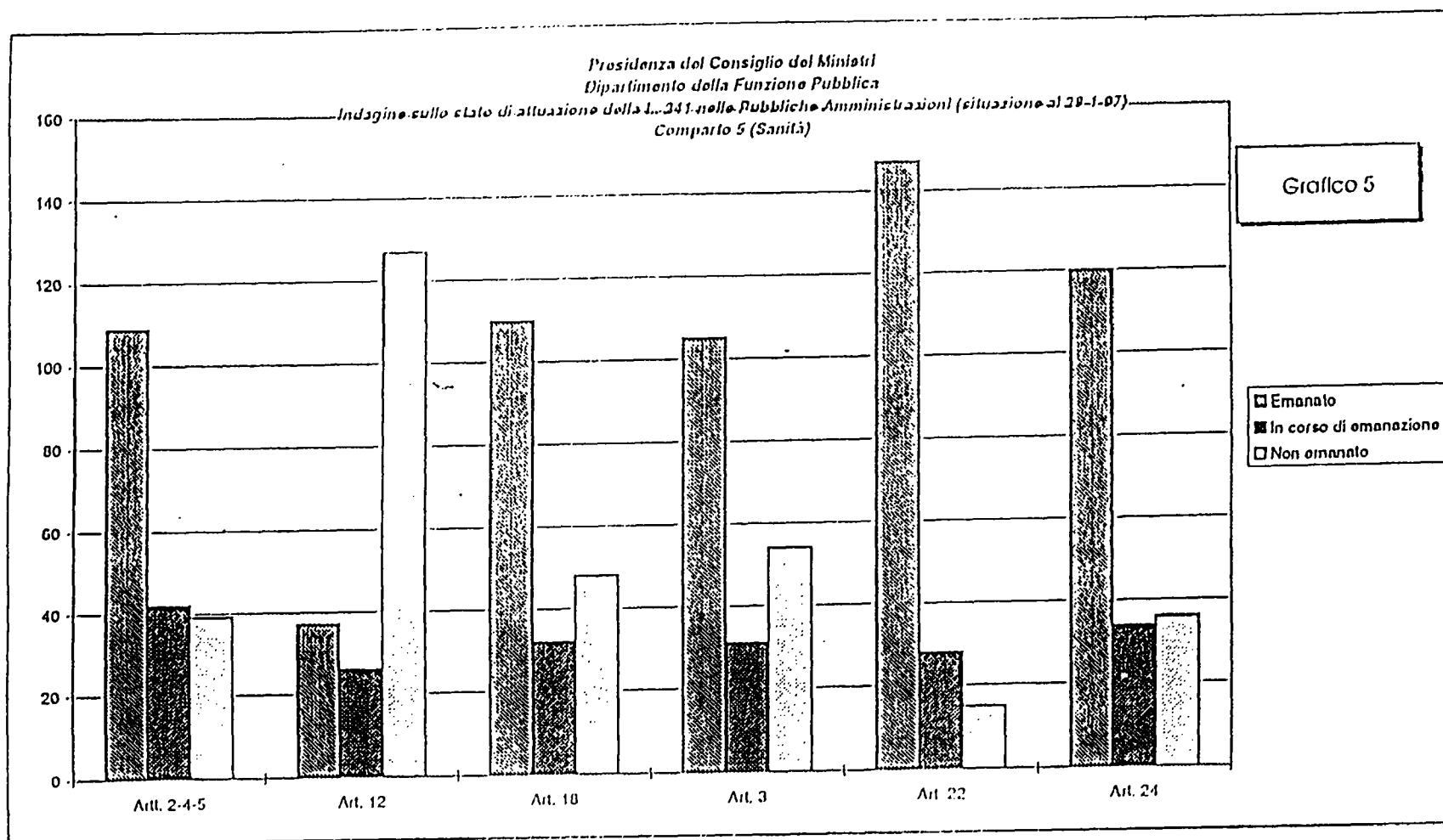
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)

Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art. 3, L. n. 15/68)

Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)

Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art. 24)

Fonte: Servizio Statistico



Individuazione del responsabile dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Art. 2, 4 e 5)

Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)

Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)

Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art. 3, L. n. 15/68)

Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)

Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art. 24)

Fonte: Servizio Statistico

8. Lo snellimento dell'azione amministrativa e dei procedimenti di controllo

Il processo di delegificazione e snellimento a cui ha dato avvio la legge n. 59/97, secondo quanto si è detto nel paragrafo che precede, è stato ripreso dalla legge n. 127/97 che è intervenuta sia in ordine allo snellimento dell'azione amministrativa, sia in materia del riordino dei sistemi dei controlli, sui quali ormai era indispensabile avviare una nuova disciplina, al fine di non mettere a repentaglio la coerenza dell'intero sistema di decentramento previsto nella legge n. 59/97, basato sul principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda lo snellimento dell'azione amministrativa, la legge nei primi 3 articoli detta una disciplina, in parte immediatamente applicabile, diretta a semplificare i procedimenti in materia di stato civile ed anagrafe e di certificazione.

La legge è intervenuta in materia di controllo, riducendo i controlli sugli atti amministrativi delle regioni e modificando interamente il regime dei controlli sugli enti locali nell'ottica di un forte ridimensionamento e di una sua conversione verso forme di controllo successivo.

In ordine al controllo sugli atti degli enti locali, la legge, in primo luogo, limita il controllo necessario esercitato dal CORECO agli atti fondamentali dell'ente, vale a dire allo Statuto, ai regolamenti di competenza del Consiglio, con esclusione di quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile.

Al CORECO è attribuito, altresì, il controllo anche sul bilancio annuale o pluriennale e sulle sue possibili variazioni, nonché sul rendiconto di gestione.

Accanto al controllo di legittimità obbligatorio, la legge prevede un controllo di tipo eventuale, affidato alla discrezione della giunta, che può decidere di sottoporre al controllo del CORECO qualsiasi delibera di propria competenza.

Un terzo tipo di controllo, attivato esclusivamente dalle minoranze, riguarda le deliberazioni della giunta e del consiglio che la legge ha sottoposto ad una serie di limiti.

Un primo limite è determinato dalle materie sulle quali esso può essere esercitato, individuate negli appalti e nell'affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché nelle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni in considerazione delle particolari garanzie che, evidentemente, il legislatore ritiene esse debbano avere. Un secondo limite è rinvenibile nel quorum richiesto per le minoranze, previsto in un quarto dei consiglieri provinciali o comunali, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero in un quinto di consiglieri comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Un ulteriore limite è relativo all'estensione del controllo medesimo. Esso, infatti, può riguardare esclusivamente le illegittimità denunciate dalle minoranze e non può, pertanto, estendersi ad altri eventuali vizi riscontrabili autonomamente durante l'esercizio della funzione. Il controllo è limitato alla richiesta di riesame del Consiglio.

La legge, dedica, poi, varie disposizioni al procedimento di controllo.

In primo luogo, ne definisce le caratteristiche, con riferimento sia al controllo esercitato in via preventiva, che a quello successivo. Si tratta di una importante ed utile precisazione volta, in particolare, ad eliminare ogni possibile dubbio sui contenuti del controllo.

Stabilisce la norma, invero, che il controllo preventivo di legittimità deve avere a riferimento i tre aspetti fondamentali dell'atto, vale a dire la competenza, e cioè la legittimazione del soggetto ad emanare l'atto, la forma che ha assunto, e le procedure seguite. Si tratta, in buona sostanza, di un accertamento da svolgere in via preventiva limitatamente ad alcuni vizi di legittimità previsti dall'art.17, comma 41 della legge 127/97.

Ove il controllo sia esercitato in via successiva sul rendiconto di gestione, ovvero esso riguardi atti di programmazione generale, quale il bilancio preventivo, la legge, nel ribadire la necessità che il controllo sia incentrato sulla legittimità, espressamente prevede che esso debba essere completato da valutazioni a carattere più complessive, che riguardano la coerenza dell'intero provvedimento e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e dei singoli documenti giustificativi.

Per rendere più celere il procedimento di controllo sono, inoltre, stabiliti i tempi in cui esso deve concludersi. E' fatto obbligo al CORECO di esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione della delibera, che deve essere inviata entro il quinto giorno successivo all'adozione. Il CORECO, ove lo ritenga necessario, può disporre audizioni o chiedere chiarimenti o elementi integrativi; questa fase istruttoria determina la sospensione del termine per l'esercizio del controllo.

La legge attribuisce, ancora, al CORECO la facoltà di indicare le modificazioni da apportare al rendiconto di gestione entro un termine massimo di trenta giorni. Qualora l'ente non si adegua alla richiesta di modificazione, ovvero in caso di annullamento della delibera di adozione del rendiconto di gestione, scatta il potere sostitutivo da parte del CORECO, che si esercita attraverso la nomina di uno o più commissari. Il potere sostitutivo si esercita, altresì, nel caso in cui comuni e province omettano di compiere atti per i quali siano stati invitati a provvedere; in tale caso, tuttavia, la nomina del Commissario ad acta compete al difensore civico regionale e, solo in via residuale, ove tale figura non sia stata istituita, al CORECO. Analogamente è disposta per la competenza nei casi di controllo limitata alla richiesta di riesame.

9. Le pari opportunità

La profonda trasformazione del sistema politico ed amministrativo italiano attualmente in atto ha determinato notevoli sollecitazioni sul terreno della convivenza umana. Tale rafforzato interesse ha richiesto un approccio più avanzato ed articolato delle questioni relative alla promozione delle persone, in particolare ai profili della condizione femminile, della lotta contro le discriminazioni, di un riconoscimento della competenza e dell'autorevolezza delle donne nei diversi ambienti.

Le riflessioni condotte sull'argomento ed i dibattiti politici, sociali, culturali ed ideologici che sono intervenuti hanno determinato una concezione della "politica delle pari opportunità" che nasce dal riconoscimento della differenza tra uomini e donne e tra le stesse donne come valore positivo e come ricchezza per l'intera società, e si coniuga con la capacità di creare condizioni di effettiva pari opportunità al fine di consentire l'espressione compiuta delle diverse specificità e scelte di vita e l'affermazione di una salda solidarietà sociale, azione positiva che si riscontra anche nell'ambito della pubblica amministrazione.

9.1. Il quadro normativo

Il primo più significativo risultato conseguito nell'anno in riferimento in materia di pari opportunità è stato, senza dubbio, la nomina del Ministro per le pari opportunità delegato all'attuazione ed al coordinamento delle politiche in questo ambito.

Nessuna variazione ha invece riguardato il restante assetto dei meccanismi nazionali di pari opportunità che si possono distinguere tra quelli previsti per legge e quelli previsti con altri atti normativi.

I primi sono:

- la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 164/90);
- il Comitato nazionale di parità istituito presso il Ministero del lavoro, presieduto dal Ministro del lavoro pro-tempore e di una Vice presidente;
- il Comitato per l'imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell'industria (L.215/92). Tale comitato nei fatti è rimasto fino ad oggi inoperoso, causa il contrastato avvio della legge prima e la lentezza dell'iter burocratico resosi poi necessario per l'approvazione del regolamento attuativo. Solo nell'aprile del 1997 sono stati pubblicati sulla G.U. il regolamento e le modalità per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi.

I secondi sono:

- il Comitato nazionale per le pari opportunità presso il Ministero della pubblica istruzione;

- la sezione di parità presso la Commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di Osservatorio del pubblico impiego operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- i Comitati parità istituiti presso quasi tutti i ministeri e presso molti enti pubblici;
- le Commissioni e le Consulte regionali, istituite con apposite leggi regionali, operanti in tutte le regioni tranne, attualmente, in Calabria, Puglia e Sicilia;
- la Consigliera nazionale e le consigliere regionali e provinciali di parità.

9.2. La funzione di guida

L'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto costituzionale di parità e di uguaglianza è affidato alla Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

La Commissione è stata costituita il 12 giugno 1984 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi prevista espressamente in sede di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvenuta con legge 23 agosto 1988 n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Tra i compiti che la legge assegna al Segretario generale, l'art. 19 lett.n, prevede la cura dello "studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine" mentre l'art. 21 comma 2 rinvia, per lo svolgimento di tali compiti, alla istituzione di un'apposita Commissione. La legge 22 giugno 1990 n. 164 ha infine istituito la Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, formata da 29 componenti, così suddivise: 7 prescelte nell'ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentativi; 11 nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici; 3 nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; 4 nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile; 4 fra le donne che si sono distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.

La Commissione nasce quindi come organismo complesso, con carattere cioè di rappresentanza e di partecipazione delle donne delle forze politiche, dell'associazionismo femminile e sociale, delle parti sociali.

Un organismo con compiti consultivi, ma anche con proprio budget e con autonomi compiti operativi: dalla rappresentanza del Governo italiano nel Comitato consultivo europeo per le pari opportunità e nella Commissione ONU sulla donna, alle attività editoriali, divulgative, convegnistiche.

9.3 La presenza delle donne

La presenza delle donne nel campo istituzionale, politico ed amministrativo ha avuto momenti altalenanti soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 422 del 6 settembre 1995, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle quote nelle liste elettorali, con la conseguenza della contrazione della presenza femminile nelle tornate elettorali successive alla predetta sentenza.

La presenza delle donne nella compagine governativa, ha registrato un trend positivo pur se sottostimato rispetto alle scelte operate da altri paesi dell'Unione europea che recentemente hanno assegnato alle donne un numero consistente di incarichi ministeriali:

Governo Berlusconi (1994)	1	ministra	su 25- 4	sottosegretarie	su	39
“ Dini (1995)	1	“	“ 23 - 3	“	“	39
“ Prodi (1996)	3	“	“ 20 - 9	“	”	49

Nell'amministrazione pubblica il personale femminile di ruolo rappresenta il 50% circa del totale: su 3.197.461 unità, 1.550.717 sono donne. Se si prende, però, in considerazione il ruolo della dirigenza, la presenza delle donne diminuisce considerevolmente, infatti, come tra l'altro rilevato dalle tavole e dai grafici di seguito riportati, si osserva che su un totale complessivo di 41.798 unità scritte nell'albo dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'universo femminile è di appena 783 unità, pari al solo 18,62%.

Nell'imprenditoria le donne lavoratrici indipendenti sono pari al 23% delle donne occupate e sono un terzo del totale dei lavoratori autonomi, con una forte concentrazione nel settore terziario; il 50% è residente al Nord. Sebbene impegnate in aziende molto piccole, le imprenditrici italiane danno lavoro a cinque milioni di persone.

9.4. Iniziative avviate

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, emanata sulla scia della dichiarazione del programma di azione adottato dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne e del quarto programma (1996/2000) dell'Unione europea e della Commissione nazionale per la parità, pone al centro dell'azione dei singoli Ministri obiettivi strategici, a largo spettro, nella promozione e acquisizione di poteri e responsabilità delle donne in tutte le politiche generali del rapporto donna-uomo e in quelle dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro, delle garanzie di libertà di scelte e della qualità sociale tra i due sessi.

Vi è quindi l'impegno dell'Esecutivo a porre in essere gli strumenti e le azioni necessarie a superare la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche, tenendo conto che i soggetti femminili sono molto diversificati e che il valore di sedi di confronto e di organismi di elaborazione, rafforza e legittima l'azione del Governo, che avrà così preventivamente verificato l'orientamento delle donne sulle singole proposte.

In questo senso una politica dalla parte delle donne e attenta al diverso impatto su uomini e donne diventa tout court una politica per un nuovo modello di convivenza umana, per uno sviluppo economico e sociale compatibile con la centralità della persona, nonché per un allargamento della base occupazionale produttiva del Paese ancora troppo segnata da squilibri tra le Regioni, tra le generazioni, tra uomini e donne.

9.5 Dati statistici (Fonte: Commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna)

PARLAMENTARI DONNE

SENATO			
1994		1996	
Progressisti	18	Progressisti	1
Polo Centro Destra	9	Lega Nord	--
SVP	1	SVP	1
Lista Pannella	1	Polo per la Libertà	6
		Ulivo	19
Totale	29	Totale	27

CAMERA DEI DEPUTATI			
1994		1996	
UNINOMINALE			
Polo Centro Destra	22	Polo per le libertà	12
Polo Progressisti	21	Ulivo	25
		Lega Nord	4
		Progressisti	2
PROPORZIONALE			
PDS	21	PDS	15
Forza Italia	7	Forza Italia	2
PPI	6	----	-
Lega Nord	7	Lega Nord	2
Rifondazione Comunista	6	Rifondazione Comunista	6
Alleanza Nazionale	3	Alleanza Nazionale	2
Patto Segni	2	CCD -CDU	1
		Lista Dini	1
Totale	95	Totale	72

STATISTICA AMMINISTRATORI PER CARICA E SESSO

(dati al 15 maggio 1997)

REGIONALI

PRESIDENTI				ASSESSORI				CONSIGLIERI				TOTALE			
M	F	T	%	M	F	T	%	M	F	T	%	M	F	T	%
20	0	20	0	188	13	201	6,5	770	115	885	13,0	978	128	1.106	11,6

PROVINCIALI

PRESIDENTI				ASSESSORI				CONSIGLIERI				TOTALE			
M	F	T	%	M	F	T	%	M	F	T	%	M	F	T	%
96	5	101	4,9	512	79	591	13,4	2.374	285	2.659	10,7	2.982	369	3.351	11,0

COMUNALI

SINDACI				ASSESSORI				CONSIGLIERI				TOTALE			
M	F	T	%	M	F	T	%	M	F	T	%	M	F	T	%
7.529	507	8.036	6,3	19.048	3.665	22.713	16,1	67.589	16.341	83.939	19,5	94.166	20.513	114.679	17,9

STATISTICA AMMINISTRATORI DONNE
NELLE 5 PROVINCE IN CUI SI SONO SVOLTE LE ELEZIONI
(dati al 15 maggio 1997)

ATTUALI

PRESIDENTI	ASSESSORI	CONSIGLIERI	TOTALE
1	6	14	21

PRECEDENTI

PRESIDENTI	ASSESSORI	CONSIGLIERI	TOTALE
1	13	13	17

ELEZIONI DEL 27 APRILE 1997
NUMERO DEI SINDACI ELETTI E RAFFRONTO CON LE PRECEDENTI AMMINISTRATIVE NEI 1120 COMUNI

REGIONI: 17 SU 20			ELEZIONI 1995				ELEZIONI 1997			
			UOMINI	DONNE	TOTALE	&	UOMINI	DONNE	TOTALE	%
REGIONE	PROVINCE*	COMUNI**								
PIEMONTE	8	105	91	14	105	13,3	94	11	105	10,4
LOMBARDIA	11	193	175	16	191	8,3	171	22	193	11,3
VENETO	7	55	51	3	54	5,5	52	3	55	5,4
FRIULI VENEZIA GIULIA	4	30	28	2	30	6,6	30	0	30	0
LIGURIA	4	34	33	1	34	3,0	33	1	34	3,0
EMILIA ROMAGNA	8	33	29	4	33	12,1	30	3	33	9,0
TOSCANA	10	28	26	2	28	7,1	27	1	28	3,5
UMBRIA	2	8	8	0	8	0	8	0	8	0
MARCHE	4	26	23	3	26	11,5	24	2	26	7,6
LAZIO	5	83	80	3	83	3,6	80	3	83	3,6
ABRUZZI	4	67	64	3	67	4,4	63	4	67	6,0
MOLISE	2	33	32	1	33	3,0	33	0	33	0
CAMPANIA	5	135	127	7	134	5,2	131	4	135	3,0
PUGLIA	5	62	58	4	62	6,4	60	2	62	3,2
BASILICATA	2	27	26	1	27	3,7	25	2	27	7,4
CALABRIA	5	93	86	6	92	6,5	87	5	92	5,4
SARDEGNA	4	108	96	12	108	11,1	93	14	107	13,0
TOTALI	90	1120	1033	82	1115	7,3	1041	77	1118	7,0

* N° TOTALE DELLE PROVINCE NELLE QUALI SONO STATI RINNOVATI I CONSIGLI COMUNALI

** N° COMUNI IN CUI VI SONO STATE LE ELEZIONI

SI SEGNALE CHE IL DATO RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL '95 NON COMPRENDE 5 COMUNI CHE ALLA DATA DEL 27/4/97 SI TROVAVANO IN GESTIONE STRAORDINARIA.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 27 APRILE 1997

TOTALE ASSESSORI IN 46 COMUNI SU 56 AL DI SOPRA DEL 20.000 ABITANTI PER SESSO
 % DONNE NELLE GIUNTE PRECEDENTI 10,9% - % DONNE NELLE GIUNTE ATTUALI 13,2%

COMUNE	GIUNTA PRECEDENTE		GIUNTA ATTUALE	
	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI
NOVARA	2	10	0	10
TORINO	1	11	2	12
TREVIGLIO	0	6	2	6
LECCO	1	6	2	6
MILANO	2	14	3	13
PIOLTELLO	0	6	0	6
VIMERCATE	0	6	1	6
BELLUNO	0	6	0	6
LEGNANO	1	6	1	6
MONFALCONE	0	6	0	6
PORDENONE	0	6	0	6
TRIESTE	2	10	2	10
CENTO	1	6	1	6
RAVENNA	1	8	1	10
GROSSETO	1	6	0	6
PIETRASANTA	1	6	3	6
SIENA	3	6	3	8
ASSISI	1	6	0	6
CITTA' DI CASTELLO	1	6	1	6
GUBBIO	1	6	1	6
SOMMA VESUVIANA	0	6	0	6
CAVA DE' TIRRENI	1	6	0	6
ALTAMURA	1	6	0	0
CORATO	1	6	0	0
MODUGNO	1	6	1	6
PUTIGNANO	0	6	1	6
TRIGGIANO	1	6	1	6
COPERTINO	0	6	0	6
GROTTAGLIE	1	6	0	6
CATANZARO	1	6	0	0
ROSSANO	1	6	2	6
CROTONE	1	8	0	6
REGGIO CALABRIA	2	12	1	10
CARBONIA	1	6	1	6
QUARTU SANT'ELENA	0	6	3	6
TERNI	2	10	3	10
ANCONA	1	8	1	10
FALCONARA M.	1	6	0	6
S. BENEDETTO D.T.	2	6	0	6
CASSINO	1	6	0	6
SORA	0	7	0	7
TERRACINA	0	6	0	6
ANZIO	0	6	2	6
CERVETERI	0	6	2	6
POMEZIA	0	6	1	6
VELLETRI	0	6	0	6
SULMONA	0	6	0	6
MADDALONI	2	6	1	6
MARCIANISE	2	6	0	6
AFRAGOLA	1	6	0	6
ARZANO	1	6	1	6
CASALNUOVO DI N.	0	6	0	6
GRAGNANO	1	6	0	6
MUGNANO	1	6	1	6
POZZUOLI	0	6	0	6
TOTALI	46	368	47	354

(*) dimessa

(**) sostituita con un uomo

GLI ASSESSORATI SONO DIMINUITI DA 414 A 401

Sindaci per regione e sesso al 20 maggio 1997

	Comuni < 15.000 ab.				Comuni > 15.000 ab.			
	M	F	T	% F	M	F	T	% F
Piemonte	1085	78	1163	6,7	41	2	43	4,7
Val D'Aosta	67	1	68	1,5	1	0	1	0,0
Lombardia	1337	117	1454	8,0	78	12	90	13,3
Trentino Alto Adige	318	15	333	4,5	6	0	6	0,0
Veneto	494	38	532	7,1	42	3	45	6,7
Friuli Venezia Giulia	199	12	211	5,7	6	1	7	14,3
Liguria	207	16	223	7,2	11	0	11	0,0
Emilia Romagna	275	24	299	8,0	40	1	41	2,4
Toscana	219	17	236	7,2	20	0	20	0,0
Lazio	315	17	332	5,1	41	1	42	2,4
Abruzzo	279	10	289	3,5	14	0	14	0,0
Molise	130	3	133	2,3	2	0	2	0,0
Campania	457	12	469	2,6	66	3	69	4,3
Puglia	175	7	182	3,8	69	3	72	4,2
Basilicata	119	5	124	4,0	3	0	3	0,0
Calabria	362	17	379	4,5	15	2	17	11,8
Sicilia	299	17	316	5,4	60	5	65	7,7
Sardegna	319	37	356	10,4	13	1	14	7,1
ITALIA	6656	443	7099	6,2	528	34	562	6,0

COMPARTO MINISTERI

Parità e pari opportunità uomo-donna - Dati al 31/12/96

AMMINISTRAZIONI	DATA DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	PRESIDENTE		ALTRI COMPONENTI		DATA DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO	NUMERO DELLE RIUNIONI DEL COMITATO NELL'ANNO	DATA DI ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE	DATA DI ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO (ART. 61 D.Lgs. 29/93)
		M	F	M	F				
Presidenza del Consiglio	29/06/84		1	3	37	01/01/94	11	01/11/95	
Avvocatura dello Stato	29/11/90		1	3	6				
CNEL	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Consiglio di Stato	14/05/93		1	2	6	19/05/94	9	30/06/97	
Corte dei Conti	29/03/94		1	2	9	10/01/96	12	12/04/94	
Scuola Superiore della P.A.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Commissariati di Governo nelle regioni a statuto ordinario	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero Affari Esteri	02/08/90		1	4	3	16/10/95	12		
Ministero Ambiente	08/05/92		1		10				
Ministero Beni Culturali	28/06/91		1	1	23	06/05/92	5		
Ministero Bilancio e Programmazione Economica	20/12/95		1	2	10		4		
Ministero Commercio Estero	02/03/94		1	3	18	13/04/94	7		
Ministero Difesa	09/04/91		1	8	10	18/09/91	3		
Ministero Finanze	22/09/92		1		25	25/02/93	15	13/03/96	
Ministero Grazia e Giustizia	05/04/89		1	3	21	11/06/05	12		
Ministero Industria Commercio e Artigianato	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero Interno	16/03/89		1	2	15	15/07/93	6	15/07/93	
Ministero Lavori Pubblici	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero Lavoro e Previdenza Sociale	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero delle Comunicazioni	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero Pubblica Istruzione	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero Politiche Agricole	20/11/92	1		4	11	18/10/93	4		
Ministero Sanità	15/04/88		1		23	26/07/96	6		
Ministero Tesoro	25/07/88		1	2	46	25/06/92	9		
Ministero Trasporti e Navigazione	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ministero Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica	22/05/94	1		2	13	20/05/95	4	19/03/96	
Totale		2	15	41	286				

Fonte: Servizio coordinamento e rapporti istituzionali - relazione al Parlamento